



Il Presidente

...omissis...

Fascicolo ANAC n. 3989/2024

Oggetto: Richiesta di parere da parte del Presidente di ...omissis... su ipotesi di incompatibilità di un componente del Collegio dei revisori di ACER eletto anche Sindaco del Comune di ...omissis... (prot. n. 87211 del 23.07.2024)

Si fa riferimento alla Vs. nota in oggetto con la quale si chiede ad Anac di esprimersi sulla possibile incompatibilità tra il ruolo di componente del Collegio dei revisori di ...omissis... e quello di Sindaco del Comune di ...omissis... posti in capo al medesimo soggetto.

In primo luogo, deve precisarsi che rientra nelle competenze dell'Anac l'accertamento delle cause di incompatibilità e di inconferibilità dettate nel d.lgs. n. 39/2013. Le questioni relative all'accertamento delle cause di incompatibilità o delle situazioni di conflitto di interesse degli amministratori locali, nell'esercizio delle proprie funzioni, previste nel Testo Unico degli Enti Locali di cui al d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) sono invece di competenza del Ministero degli interni, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.

Al riguardo, l'Autorità ha inviato al Governo e al Parlamento l'Atto di segnalazione n. 7 del 4 novembre 2015, al quale integralmente si rinvia.

Quanto all'applicabilità del d.lgs. n. 39/2013 al caso prospettato valgono le considerazioni seguenti.

La composizione nomina e attività del Collegio dei revisori di ...omissis... è disciplinata dall'art. 47 della legge regionale (Emilia-Romagna) 8 agosto 2001, n. 24, recante "*Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo*".

La disposizione richiamata stabilisce, al co. 1, che: "*Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, di cui uno nominato dalla Regione, con funzioni di presidente, e due nominati dalla Conferenza degli enti. I revisori sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 (...)*".

Il co.4, invece, definisce le funzioni svolte dall'organo di revisione come segue:

"*Il Collegio dei revisori dei conti esplica il controllo interno sulla gestione dell'...omissis..., ed, in particolare:*

- a) vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e del regolamento di amministrazione e contabilità;*
- b) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;*
- c) esamina il bilancio previsionale e le relative variazioni ed assestamento;*
- d) accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa.*

6. Il Collegio dei revisori dei conti, qualora riscontri gravi irregolarità amministrative e contabili nella gestione dell'...omissis..., ha l'obbligo di riferirne immediatamente alla Conferenza degli Enti ed al Presidente della Giunta regionale.

Il collegio dei revisori di ...omissis... è quindi organo collegiale di vigilanza e controllo interno sull'attività del medesimo ente.



L'Autorità nei suoi precedenti ha già escluso l'applicabilità ai componenti di tali organi della disciplina contenuta nel d.lgs. 39/2013 precisando che *"lo svolgimento di funzioni dirigenziali o gestorie costituiscono uno dei presupposti di applicabilità delle fattispecie di inconferibilità/incompatibilità previste dal citato decreto". Infatti, "gli incarichi e le cariche cui si riferisce il citato decreto sono gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, le cariche di presidente ed amministratore delegato in enti in controllo pubblico, ovvero in enti regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni, gli incarichi di direttore generale, amministrativo e sanitario nelle aziende sanitarie (...)"* (cfr. Delibera n. 1006 del 23 ottobre 2019).

Deve inoltre precisarsi che dall'esame della L.R. n. 24/2001 sopra richiamata non si trae alcuna previsione sulla quale si possa fondare una espressa causa di incompatibilità tra il contemporaneo esercizio delle funzioni di membro del Collegio dei revisori di *...omissis...* e la carica di Sindaco del Comune *...omissis...* partecipante alla stessa *...omissis...*

In particolare, le competenze del Collegio dei revisori di *...omissis...* declinate al comma 4 dell'art. 47 (sopra riportato) esprimono un contenuto che di per sé non presenta alcuna oggettiva conflittualità con i compiti che spettano al Sindaco in qualità di rappresentante del Comune partecipante all'*...omissis...* (cfr. art. 6 sulle funzioni dei Comuni).

A ciò si aggiunga che la partecipazione della quota di titolarità nella Conferenza degli enti spettante al Comune interessato (di *...omissis...*) è minima, ammontando – secondo quanto asserito dal Presidente di Acer Parma nella richiesta di parere - a n. 9 quote su un totale di n. 1000.

Sul punto si consideri che lo stesso art. 63 del TUEL nel dettare le "incompatibilità dei Sindaci" stabilisce al comma 1, che non può ricoprire la carica di sindaco *"l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune (...)"*.

In conclusione, non risulta nessuna norma espressa che vieti lo svolgimento contemporaneo delle funzioni di membro del collegio dei revisori di Acer Parma e Sindaco del Comune di *...omissis...*

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per il Sindaco del Comune di *...omissis...* di astenersi dal compiere direttamente atti che riguardano le decisioni assunte dal Collegio dei revisori di ACER Parma al fine di prevenire eventuali e potenziali conflitti d'interesse.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 25 settembre 2024, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente